VIVERE SCIENZE POLITICHE

Supporto appunti

Istituzioni di diritto privato

Schemi di Alberto Presti

Vivere Scienze Politiche

viverescienzepolitiche.it

Indice

1. Schema capitolo 6
2. Schema capitolo 8
3. Schema capitolo 9
4. Schema capitolo 10
5. Schema capitolo 11
6. Schema capitolo 13
7. Schema capitolo 16
8. Schema capitolo 17
9. Schema capitolo 18
10. Schema capitolo 19
11. Schema capitolo 20

N.B. gli schemi si riferiscono al "Manuale di diritto privato" di A. Torrente; sono utili per le ripetizioni, ma è necessario studiare dal manuale.

Gli appunti sono di proprietà di Vivere Scienze Politiche, si prega di rispettare la proprietà intellettuale. Il Supporto appunti è un servizio offerto dalla nostra associazione come supporto, è necessario sottolineare che gli appunti **non sempre sono sufficienti** per superare gli esami con profitto, quindi si consiglia agli studenti che usufruiscono di questo servizio di integrarli con i testi indicati nelle schede di trasparenza.

CAPITOLO 6

Le **situazioni giuridiche soggettive** possono essere **ATTIVE** o **PASSIVE.**

Il **rapporto giuridico** è la relazione tra due soggetti titolari di situazioni giuridiche soggettive.

- parte → Plurisoggettiva o singola
- terzo

SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE ATTIVE

DIRITTO SOGGETTIVO (potere e libertà)

- **Diritti assoluti** (erga omnes)
  - **Diritti patrimoniali** (complesso di beni)
  - **Diritti personali** (attengono alla persona)
- **Diritti relativi** (no erga omnes)
  - **Diritti di credito** (adempimento)
  - **Diritto potestativo** (modificare sfera giur. altrui)

È vietato l'**abuso** del diritto.
(esercizio anomalo del diritto contrario alla legge e realizzo di finalità ulteriori non concessi dalla legge)

POTESTA' = responsabilità genitoriale

FACOLTA' = è il contenuto (ART. 832)

ASPETTATIVA = atti conservativi e urgenti

INTERESSE LEGITTIMO = tutela del privato contro amministrazione

Indiretta e mediata ← **Buon andamento** / **imparzialità**

Norme di relazione e norme di azione (funzionamento pa) → Impugnativa per: **incompetenza**, **violazione della legge** ed **eccesso di potere**

SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE PASSIVE

DOVERE = dovere generico di astensione (contr. Diritto assoluto)

OBBLIGO = adempimento prestazione (contr. Diritto di credito)

SOGGEZIONE = modifica della sfera giuridica (contr. Diritto potestativo)

ONERE = sia situazione ATTIVA che PASSIVA (comportamenti per soddisfacimento proprio interesse)

RAPPORTO GIURIDICO → Soggetto attiva acquista diritto soggettivo

→ A TITOLO DERIVATIVO o A TITOLO ORIGINARIO

Successione (dante causa e avente causa)

- TITOLO UNIVERSALE: erede
- TITOLO PARTICOLARE: legatario

Alberto Presti

CAPITOLO 8

Sono **beni** le cose che possono formare oggetto di diritti (ART. 810)

BENI MATERIALI: beni che possono essere percepiti con i sensi (anche energie naturali se valore economico).

BENI IMMATERIALI: beni che non possono essere percepiti con i sensi (credito, quota, strumenti finanziari).

Know how: insieme delle conoscenze, pratiche e informazioni per acquisire un vantaggio competitivo sul piano organizzativo o commerciale

BENI MOBILI: tutti i beni comprese le energie

BENI IMMOBILI: tutti i beni ancorati al suolo sia naturalmente che artificialmente (anche il suolo stesso)

Importante in dottrina è la **funzione** del bene (pale eoliche)

BENI MOBILI REGISTRATI: auto, moto navi (PRA e **pubblicità dichiarativa**) → Prodotti finanziari con prospetto illustrativo

BENI FUNGIBILI: sostituiti con equivalenti (denaro)

BENI INFUNGIBILI: non sostituibili → Per natura o per volontà delle parti

BENI CONSUMABILI: per il loro uso devono essere smaterializzati (cibo) → No **usufrutto** (diritto reale con il quale si attribuisce il godimento di un bene a persona diversa dal proprietario)

BENI DETERIORABILI: con l'uso costante si deteriorano (vestiti)

BENI INCONSUMABILI: con l'uso costante non si deteriorano (edifici)

Comodato: si consegna l'uso di un bene ad una persona a titolo gratuito, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
Mutuo: obbligo di restituire non la stessa cosa ma la stessa quantità e lo stesso genere del bene.

BENI DIVISIBILI: suscettibili di essere ridotti in parti omogenee senza che se ne alteri la destinazione economica

BENI INDIVISIBILI: non possono essere frazionati senza perdere la loro utilità

BENI PRESENTI: già esistenti in natura e possono formare oggetto di proprietà e diritti reali

BENI FUTURI: non ancora presenti in natura ma possono formare oggetto di rapporti obbligatori

Si possono acquistare o con un contratto normale ovvero qualora non vengano in esistenza non sarà dovuto nessun corrispettivo economico; o con un **contratto aleatorio** dove le parti si affidano alla sorta e acquistano il bene a prescindere dall'effettiva esistenza e quindi sarà dovuto un corrispettivo economico.

UNIVERSALITA' DI MOBILI: vendita di una pluralità di beni che appartengono ad una persona e che vengono trasferiti ad un'altra destinazione facendo sì che tutto il contenuto dei beni venga trasferito unitariamente senza essere oggetto di singoli atti di compravendita (raccolta di francobolli).

PERTINENZE: sono beni posti a servizio o ad ornamento di un altro bene (bene madre), svolge un servizio a vantaggio del bene madre aumentandone il valore. Nel trasferimento del bene madre è incluso il bene pertinenziale; se il proprietario non vuole trasferire la pertinenza deve chiaramente dichiararlo.

FRUTTI: sono **frutti naturali** quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo (prodotti agricolo, parti di animali). Sono **frutti civili** quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo che altri ne abbia (interessi di capitali, rendite vitalizie, corrispettivo delle locazioni). Si maturano giorno per giorno.

BENI SEMPLICI: beni caratterizzati da elementi che sono compenetrati tra di loro e che non possono staccarsi senza distruggere o alterare la fisionomia del tutto.

BENI COMPOSTI: bene risultante dalal connessione di più cose, ciascuna delle quali potrebbe essere staccata al tutto ed avare autonomia, rilevanza giuridica ed economica.

CAPITOLO 9

Per **fatto giuridico** si intende qualsiasi avvenimento a cui l'ordinamento ricollega conseguenze giuridiche.

Per **fatto giuridico in senso stretto** ci si riferisce a delle conseguenze che sono ricollegate ad un evento senza che assuma rilievo se siano state causate dall'uomo.

Per **atto giuridico** ci si riferisce delle conseguenze che richiedono invece l'intervento umano.

Gli **atti illeciti** sono quelli compiuti in violazione di doveri giuridici e che comportano la lesione di un diritto soggettivo altrui

Gli **atti leciti** sono quelli conformi alle prescrizioni dell'ordinamento

Dichiarazioni: atti di linguaggio diretti a comunicare il proprio pensiero o opinione

Operazioni: comportamenti che modificano il mondo esterno

Per **NEGOZIO GIURIDICO** si intende le dichiarazioni con le quali i privati esprimono la volontà di regolare in un determinato modo i propri interessi.

Tutti gli atti umani consapevoli e volontari che non sono negozio giuridici si chiamano **atti giuridici in senso stretto**.

TIPI DI NEGOZI GIURIDICI

- Unilaterale se il negozio è perfezionato con la dichiarazione di una sola parte (testamento). Bilaterale se è perfezionato da due parti. Plurilaterale se è perfezionato da più di due parti.
- Collegiale se le dichiarazioni di volontà sono dirette a formare la volontà di un organo pluripersonale dotato di personalità giuridica. Complesso se consta di più volontà tendenti ad un fine comune, ma queste volontà di fondono per formarne una sola.
- Recettizio se per produrre effetto, la dichiarazione negoziale deve pervenire a conoscenza di una persona. Non recettizio se producono effetto indipendentemente dalla comunicazione.
- Inter vivos se fatto tra vivi. Mortis causa se gli effetti presuppongono la morte di una persona.
- **NEGOZI PATRIMONIALI** e **NEGOZI APATRIMONIALI**

Negozio a titolo oneroso: presuppone l'acquisto di un vantaggio ma con un sacrificio

Negozio a titolo gratuito: presuppone l'acquisto di un vantaggio ma senza un sacrificio

Negozio ad attribuzione patrimoniale
Presuppone lo spostamento di diritti patrimoniali da un soggetto ad un altro

- *Negozi di obbligazione*: danno vita ad una obbligazione
- *Negozi di disposizione*: importano una diminuzione del patrimonio mediante alienazione o rinuncia.

Traslativi
(trasferimento diritti a favore di altri)

Abdicativi

Traslativi-costitutivi
(costituiscono un diritto reale limitato su un bene)

La **rinuncia** è dichiarazione unilaterale del titolare di un diritto soggettivo, diretta a dismettere il diritto e senza trasferirlo ad altri.

Il **rifiuto** si caratterizza per il fatto che non è ancora presente nella sfera del dichiarante e impedisce che il diritto ne faccia ingresso (rifiuto impeditivo) oppure dismette il diritto con effetto retroattivo (rifiuto eliminativo).

PER L'ESISTENZA DEL NEGOZIO È NECESSARIA LA PUBBLICITA'

PUBBLICITA' NOTIZIA
La sua assenza da solo vita ad una sanzione. Serve solo per la riconoscibilità dell'atto

PUBBLICITA' DICHIARATIVA
Serve per rendere il negozio opponibile ai terzi, in sua assenza il negozio è valido.

PUBBLICITA' COSTITUTIVA
La sua assenza non solo non rende opponibile il negozio ma lo rende invalido (persona giuridica).

CAPITOLO 10

Il decorso del tempo può portare o alla **PERDITA** o all'**ACQUISTO** di un diritto.

PRESCRIZIONE ESTINTIVA
e DECADENZA

USUCAPIONE
(prescrizione acquisitiva)

La **PRESCRIZIONE** è la perdita del diritto dovuto ad inerzia del soggetto che non lo ha esercitato e non lo usa.

ART 2963 per eliminare l'incertezza data dal tempo: non si conta il giorno iniziale ma finale; se il termine è festivo si posticipa al giorno successivo non festivo.

Non si possono rifiutare gli effetti della prescrizione. Però **prescrizione successiva** per alcuni diritti.

Non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita da chi ne abbia interesse.

- Esiste per tutti i diritti tranne per quelli relativi alla personalità e per i diritti indisponibili. Proprietà no prescrizione ma usucapione.
- Può esserci **SOSPENSIONE** quando l'inerzia è giustificata da determinati eventi.
- Può esserci **INTERRUZIONE** quando viene meno la situazione di inerzia e il soggetto usa il diritto.
- **PRESCRIZIONE ORDINARIA:** di regola è 10 anni
- **PRESCRIZIONE BREVE:** inferiore a 10 anni per alcuni diritti.
- **PRESCRIZIONE PRESUNTIVA:** quando si presume che una obbligazione sia stata pagata (6 mesi, 1 o 3 anni)

La **DECADENZA** è un termine perentorio entro il quale si può usare il diritto, altrimenti viene meno.

DECADENZA LEGALE
Decadenza eccezionale imposta
dalla legge

DECADENZA CONVENZIONALE
Pattuita dai soggetti
(diritto di recesso)

Alberto Presti

CAPITOLO 11

Se il diritto soggettivo non viene rispettato, vi sono alcuni casi eccezionali in cui il suo titolare può provvedere in prima persona alla sua tutela, questo si chiama **AUTOTUTELA**.

Per difesa del possesso finché l'aggressore è in atto; legittima difesa.

Lo stato avoca a sé il potere di rendere giustizia ai consociati

ATTORE vs **CONVENUTO**

Se vi è incertezza sul diritto soggettivo allora:

- **PROCESSO DI COGNIZIONE:** per accertare l'esistenza o l'inesistenza o il modo di essere di un rapporto giuridico. / emettere un comando da parte del giudice di comportarsi in una determinata maniera: / costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico.
- **PROCESSO CAUTELARE:** per evitare che durante il processo di cognizione una parte possa porre in essere una condotta per frustrare gli effetti di un'eventuale condanna sfavorevole.
- **PROCESSO DI ESECUZIONE:** per realizzare coattivamente il comando del giudice.

Per evitare di continuare la controversia esiste il **PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA** o **COSA GIUDICATA**

Consiste nel non riesame della sentenza

COSA GIUDICATA SOSTANZIALE
Non vi è il riesame perché è stato riconosciuto un diritto di proprietà o di credito

COSA GIUDICATA FORMALE
Non vi è possibilità di impugnazione perché è trascorso il tempo utile

Se il comando della sentenza non viene rispettato abbiamo l'**ESECUZIONE FORZATA IN FORMA SPECIFICA**

È rimasto ineseguito un:

- Obbligo di consegna di una cosa determinata mobile o immobile.
- Facere fungibile: l'avente diritto potrà ottenere soltanto che esso sia eseguito da altri, a spese dell'obbligato
- Facere infungibile: l'avente diritto potrà ottenere soltanto il risarcimento del danno
- Non facere: l'avente diritto potrà ottenere a spese dell'obbligato, la distruzione della cosa che sia stata realizzata in violazione di un obbligo.

Se il comando della sentenza non viene rispettato abbiamo l'**ESECUZIONE MEDIANTE ESPROPRIAZIONE FORZATA**

Vendita all'incanto preceduta da **PIGNORAMENTO:** beni inventariati

Alberto Presti

CAPITOLO 13

I **diritti reali** sono caratterizzati da

IMMEDIATEZZA: possibilità di esercitare il potere sulla cosa, senza necessità di terzi.

ASSOLUTEZZA: è un diritto valido erga omnes.

INERENZA: opponibilità del diritto a chiunque possieda o vanti diritti sulla cosa.

Non è possibile vantare diritti diversi ed ulteriori rispetto a quelli disciplinati dalla legge. È precluso all'autonomia dei privati modificare il contenuto dei diritti.

PROPRIETA': è un ius in re propria

IUS IN RE ALIENA: diritti reali che gravano su beni di proprietà altrui e che sono destinati a coesistere con il diritto del proprietario.

Tipi di ius in re aliena sono i diritti reali di godimento, che attribuiscono al titolare il diritto idi trarre dal bene alcune utilità che lo stesso è in grado di fornire; e diritti reali di garanzia che attribuiscono al titolare di farsi assegnare il ricavato dall'eventuale alienazione forzata del bene, in caso di mancato adempimento dell'obbligo.

La **PROPRIETA'** è inviolabile (ART 832. proprietario), al proprietario attribuisce:

POTERE DI GODIMENTO: trarre utilità dalla proprietà indirettamente o direttamente.

POTERE DI DISPOSIZIONE: potere di cedere ad altrui i diritti sulla cosa

Questi poteri sono **PIENI** ed **ESCLUSIVI:** pieni perché vi è l'attribuzione al proprietario del diritto di fare della cosa tutti ciò che si vuole, persino distruggerla; esclusivi perché vi è l'attribuzione del diritto di vietare ogni ingerenza di terzi.

Vi è una disciplina differente per i beni di interesse storico ed artistico.

La proprietà è:

IMPRESCRITTIBILE: non si può perderla per il non uso (eccetto usucapione).

PERPETUA: non esiste una proprietà ad tempus, perché non è un diritto parziale.

ELASTICA: possono coesistere altri diritti reali sullo stesso bene.

LIMITI ALLA PROPRIETA':

ATTI EMULATIVI (ART.833): atti che nuocciono o molestano altri.

IMMISSIONI MATERIALI: qualunque attività materiale di terzi che si abbia a svolgersi nel fondo di un proprietario è vietata. Quindi questo si può opporre.

IMMISSIONI IMMATERIALI (ART.844): qualsiasi attività del fondo del vicino che produca fumi, calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili che sono destinati a propagarsi nelle proprietà circostanti.

Se sono sotto la soglia di normale tollerabilità il vicino non può opporsi.
Se sono superiori la soglia di normale tollerabilità il vicino potrà opporsi chiedendo la cessazione delle immissioni e il risarcimento dei danni.
Se sono dati da un'attività produttiva il vicino può solo richiedere il risarcimento dei danni ma non la cessazione.

COSTRUZIONE SU FONDI FINITIMI (ART. 873):

- Costruzioni che sono unite o aderenti che devono essere distanti di almeno 3 metri (anche le piantagioni).
- Se inferiore ai 3 metri si può richiedere il risarcimento dei danni e la rimozione della costruzione abusiva.

COSTRUZIONE DI MURI CONFINANTI

- In questo caso se il muro è già esistente, il proprietario confinante potrà acquisire la comproprietà dando la metà del valore al proprietario.

APERTURE NEL MURO CONTIGUO A FONDO FINITIMO

- VEDUTE: consentono in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza, non solo di guardare sul fondo del vicino senza l'ausilio di mezzi meccanici, ma anche di sporgere il capo su di esso per vedere di fronte e lateralmente. (sempre si può costruire ma rispettare distanze)
- LUCI: aperture che non permettono la vista sul fondo del vicino. (si possono sempre aprire, qualora il vicino però costruisse in aderenza o in appoggio al muro nel quale le luci sono aperte può chiuderle).

I modi di acquisto di una proprietà possono essere **A TITOLO ORIGINARIO** o **A TITOLO DERIVATIVO**.

- Determinano una nascita di un diritto nuovo, del tutto indipendente rispetto a quello prima eventualmente spettante al precedente proprietario.
- **OCCUPAZIONE:** presa di possesso con l'intenzione di acquisirle in via permanente e definitiva, di cose mobili che non sono di proprietà di alcune o abbandonate. Non è lecita per i beni immobili, poiché se questi non sono di proprietà spettano l patrimonio dello stato.
- **INVENZIONE:** riguarda solo cose mobili smarrite, che devono essere consegnate o al proprietario o al sindaco; trascorso un anno, se non si sia presentato il proprietario, la proprietà spetta al ritrovatore. Il tesoro diventa immediatamente di proprietà del titolare del fondo in cui si trova, ma se trovato da qualcun altro spetta per metà al titolare e per metà al ritrovatore.
- **ACCESSIONE:** opera in caso di stabile incorporazione di beni di proprietari diversi. Accessione di mobile ad immobile consiste nell'incorporazione di qualsiasi cosa che si trovi sopra o sotto il suolo di un fondo. Accessione di immobile ad immobile si ha per *alluvione* quando un fondo si accresce con l'azione dell'acqua corrente di fiumi e torrenti; per *avulsione* invece quando una porzione di fondo si stacca da un terreno e si avulsa in un altro per la forza dell'acqua corrente; il proprietario del suolo incrementato dovrà pagare all'altro un'indennità. Accessione di mobile a mobile da luogo alla figura dell'*unione* che consiste nella congiunzione di beni mobili appartenenti a proprietari diversi, e il bene unendosi da vita ad una proprietà comune; si ha *specificazione* quando si crea una cosa del tutto nuova da mobili appartenenti ad altri.

↓

Determinano una successione nello stesso diritto già appartenente ad altro soggetto.

↓

ART. 922: successione a causa di morte, espropriazione e vendita forzata.

A DIFESA DELLA PROPRIETA VI SONO DIVERSE AZIONI PETITORIE:

- **AZIONE DI RIVENDICAZIONE:** è concessa a chi si afferma proprietario di un bene ma non ne ha il possesso, al fine di riottenere la restituzione. (legittimato attivamente è chi sostiene di essere proprietario e legittimato passivamente chi ha il possesso ma non la proprietà).
- **AZIONE DI MERO ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA':** è riconosciuta a chi ha interesse ad una pronuncia giudiziale che affermi il suo diritto di proprietà, serve per rimuovere la situazione di incertezza.
- **AZIONE PER APPOSIZIONE DI TERMINI:** per ristabilire i segni del confine che manchino o siano divenuti irriconoscibili.

CAPITOLO 16

Il **possesso** è una situazione di fatto, produttiva di effetti giuridici.

Dobbiamo distinguere lo **ius possessionis**, ovvero l'insieme dei vantaggi che il possesso genera a favore del possessore e lo **ius possidendi**, situazione di chi ha effettivamente il diritto di possedere il bene.

- **POSSESSO PIENO:** è caratterizzato da un elemento oggettivo, chiamato corpus possidendi, che consiste nell'avere la disponibilità di fatto della cosa, e un elemento soggettivo, chiamato animus possidendi, consistente nella volontà del soggetto di comportarsi come proprietario ad esclusione di altri.
- **DETENZIONE:** è caratterizzata da un elemento oggettivo, chiamato corpus detinendi, consistente nell'avere la disponibilità di fatto della cosa, e un elemento soggettivo, chiamato animus detinendi, consistente nella volontà del soggetto di godere e disporre nel bene, ma nel rispetto del diritto che riconosce ad altri.
- **POSSESSO MEDIATO:** è caratterizzato solo dall'elemento soggettivo, mentre la disponibilità del bene compete al detentore.

Il possesso può essere:

- LEGITTIMO: quando il potere di godere e disporre del bene è esercitato dal proprietario quindi la situazione di fatto corrisponde con la situazione di diritto.
- ILLEGITTIMO: quando il potere di godere e disporre del bene non è esercitato dallo stesso soggetto, quindi la situazione di fatto non corrisponde con la situazione di diritto.
  - Può essere *in buona fede*, quando il possessore ha acquisito il bene ignorando di ledere l'altrui diritto.
    Può essere *in mala fede*, quando il possessore ha acquisito il bene conoscendo il fatto di ledere l'altrui diritto.
    Può essere *vizioso*, quando il possessore ha acquisito il bene non solo in mala fede, ma con violenza e clandestinità.

La detenzione può essere:

- QUALIFICATA: quando il detentore ha acquisito la disponibilità del bene nell'interesse proprio.
- NON QUALIFICATA: quando il detentore ha acquisito la disponibilità del bene per ospitalità, per servizio o per lavoro.

Quando si deve restituire il possesso bisogna attenzionare le **SPESE**.

ORDINARIE
(chi deve restituire i frutti, deve avere il diritto al rimborso delle spese effettuate per la loro produzione)

STRAORDINARIE
(il possessore, sia in buona fede che in mala fede, ha sempre il diritto al rimborso)

PER MIGLIORAMENTI
(il possessore ha il diritto al rimborso, purché detti miglioramenti sussistano al tempo della restituzione e risultino realizzati in conformità alla normativa edilizia)

Alberto Presti

CAPITOLO 17

Con il termine **obbligazione** si intende il rapporto tra due soggetti, il soggetto passivo, chiamato debitore, il quale è tenuto nei confronti del soggetto attivo, chiamato creditore, ad eseguire una determinata prestazione.

CREDITORE: ha un diritto di credito → è un diritto relativo, non si fa valere erga omnes

DEBTIORE: ha una determinata obbligazione

Il potere del creditore oltre che relativo, è mediato perché il godimento del bene gli viene garantito mediante la condotta del debitore.

Il rapporto giuridico che vi è tra creditore e debitore è garantito dalla **responsabilità patrimoniale**, ovvero il debitore risponde all'inadempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Il creditore potrà agire con l'**esecuzione forzata**, se ha diritto ad una somma di denaro, e grazie a questo recupererà l'importo dovuto. → Agirà invece con l'**esecuzione forzata in forma specifica**, se l'obbligo riguardava una cosa determinata, un facere fungibile, un non facere o un obbligo di concludere un contratto.

IL CODICE CIVILE NON DA UNA DEFINIZIONE DI OBBLIGAZIONE MA ALL'ART. 1173 PARLA DELLE FONTI DELLE OBBLIGAZIONI:

- CONTRATTO
- FATTO ILLECITO
- OGNI ALTRO O FATTO IDONEO a produrle in conformità con l'ordinamento

L'ordinamento riconosce l'**atipicità delle fonti**, ovvero rimette all'autonomia dei privati la nascita di nuovi tipi di obbligazione. → Alla nozione di obbligazione civile si contrappone l'**OBBLIGAZIONE NATURALE**.

La prestazione non è dovuta in forza di una fonte già descritta, ma in esecuzione di un dovere morale o sociale. → Il debitore non è giuridicamente obbligato ad eseguire la prestazione in oggetto all'obbligazione naturale.

- Spontaneità: non c'è coazione
- Capacità del soggetto ad eseguire la prestazione
- Proporzionalità tra la prestazione eseguita e i mezzi di cui dispone l'adempiente

Alberto Presti

CAPITOLO 18

Il rapporto obbligatorio si basa sulla **PRESTAZIONE**, la quale è disciplinata dall'**ART. 1174**. Si sancisce che la prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve rispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore. Deve sempre esser lecita, possibile e determinata. **In relazioni al tipo di prestazione, le obbligazioni si distinguono in**:

- **OBBLIGAZIONI DI DARE:** ovvero nel trasferimento di un bene. Se il bene è specifico allora prenderà il nome di **obbligazione specifica**. Se il bene è determinato solo dal genere allora prenderà il nome di **obbligazione generica**.
- **OBBLIGAZIONI DI FARE:** ovvero nel compimento di un'attività materiale. Qui distinguiamo le **obbligazioni di mezzi**, ovvero quelle in cui il debitore è tenuto a svolgere una determinata attività, senza garantire che il creditore consegua il risultato sperato. E le **obbligazioni di risultato**, in cui il debitore è tenuto invece a realizzare un determinato risultato quale esito della propria attività.
- **OBBLIGAZIONI DI NON FARE:** ovvero nell'osservanza di una condotta omissiva, consistente in un non dare oppure in un facere in senso stretto, e parliamo quindi di **obbligazione negativa**.

In generale la prestazione può essere **FUNGIBILE** se al creditore è irrilevante sia l'identità che le qualità personali del debitore e quindi può essere sostituito; e **INFUNGIBILE** nel caso contrario.

Affinché sussista un rapporto obbligatorio è indispensabile la presenza di almeno due soggetti, ma tuttavia l'obbligazione può fare capo ad una pluralità di soggetti, è il caso dell'**OBBLIGAZIONE SOLIDALE**.

- Si dice solidale quando i soggetti del rapporto obbligatorio sono molteplici e l'obbligazione può essere richiesta o adempiuta da uno solo di questi, richiedendo l'intera prestazione.
- 3 PRESUPPOSTI: che ci sia una pluralità di soggetti o dal lato attivo o dal lato passivo; che siamo in presenza di una stessa obbligazione; e che l'obbligazione abbia la stessa fonte.
- **OBBLIGAZIONE SOLIDALE PASSIVA:** siamo in presenza di più debitori e la peculiarità sta nel fatto che il creditore può chiedere a uno dei condebitori di svolgere la prestazione, liberando gli altri; il debitore può recuperare la parte attraverso un'azione di regresso per avere da ciascun condebitore la quota di spettanza.
- **OBBLIGAZIONE SOLIDALE ATTIVA:** siamo in presenza di più creditori e la peculiarità sta nel fatto che il singolo concreditore potrà chiedere al debitore l'intera prestazione; gli altri creditori non potranno chiedere nuovamente al debitore di adempiere alla prestazione; anche qui vi è l'azione di regresso.

Ma è anche il caso dell'**OBBLIGAZIONE PARZIARIA**.

- Si dice parziaria quando i soggetti del rapporto obbligatorio sono molteplici e l'obbligazione può essere richiesta o adempiuta da più parti.
- 3 PRESUPPOSTI: gli stessi dell'obbligazione solidale.
- **OBBLIGAZIONE PARZIARIA PASSIVA:** siamo in presenza di più debitori e la peculiarità sta nel fatto che il creditore riceve da ogni singolo debitore la quota a suo carico, non l'intera prestazione.
- **OBBLIGAZIONE PARZIARIA ATTIVA:** siamo in presenza di più creditori e la peculiarità sta nel fatto che il singolo concreditore potrà chiedere al debitore solamente la loro quota.

Alberto Presti

Esistono comunque molteplici tipologie di **OBBLIGAZIONI**.

- DIVISIBILI: obbligazioni suscettibili di adempimento parziale.

  INDIVISIBILI: obbligazioni non suscettibili di adempimento parziale (o per loro natura o per volontà delle parti).

- SEMPLICI: obbligazioni che hanno ad oggetto un'unica e sola prestazione.

  COMPLESSE: obbligazioni che hanno ad oggetto più prestazioni e le parti possono stabilire che il debitore si liberi adempiendo solo ad una delle prestazioni.

- ALTERNATIVE: obbligazioni che hanno ad oggetto due o più prestazioni, ma il debitore si libera eseguendone una sola. (in caso di impossibilità sopravvenuta di un'obbligazione, il debitore dovrà eseguire l'altra).

  FACOLTATIVE: obbligazioni che hanno ad oggetto una sola prestazione ma il debitore ha facoltà di liberarsi eseguendone un'altra. (in caso di impossibilità sopravvenuta di un'obbligazione, l'obbligazione si estingue; se invece è possibile quella dedotta in obbligazione, la dovrà eseguire).

Una delle più importanti obbligazioni è l'**OBBLIGAZIONE PECUNIARIA** (**ART.1277**)

- **OBBLIGAZIONE DI VALUTA:** è un'obbligazione pecuniaria la quale ha ad oggetto una somma di denaro determinata solo con riferimento al suo valore nominale. Al primo comma dell'art. 1277 si detta il principio nominalistico, secondo cui il debitore si libera pagando la medesima quantità di pezzi monetari inizialmente fissata, nonostante il tempo passato e nonostante il deprezzamento monetario.

- **OBBLIGAZIONE DI VALORE:** è un'obbligazione pecuniaria la quale ha ad oggetto una somma di denaro che deve essere determinata con riferimento ad un valore reale. Ciò che interessa qui non sono i pezzi monetari bensì il potere d'acquisto della moneta. Perciò al secondo comma dell'art. 1277 si detta la clausola di indicizzazione, ovvero ancorare l'importo a parametri al cui variare si modificherà l'entità della somma di denaro da corrispondere. Per ragguagliare la moneta legale al valore della prima è necessario utilizzare gli indici ISTAT (IPC) che indicano la variazione del costo della vita.

TUTTO CIO' NON DEVE ESSERE CONFUSO CON LA NOZIONE DI **INTERESSE**

- **INTERESSE:** è un'obbligazione pecuniaria avente carattere accessorio rispetto ad una obbligazione principale. Quanto alla fonte dell'interesse, distinguiamo:

  INTERESSE LEGALE: sono interessi dovuti in forza di legge.

  INTERESSE CONVENZIONALE: sono interessi dovuti in forza di un accordo tra debitore e creditore.

  Quanto alla funzione dell'interesse, distinguiamo:

  INTERESSE CORRISPETTIVI: sono quelli dovuti al creditore sui capitali concessi a muto.

  INTERESSI COMPENSATIVI: sono quelli dovuti al creditore di obbligazioni di valore e rappresentano un compenso per il danno sofferto per il mancato tempestivo adempimento.

  INTERESSI MORATORI: sono dovuti dal debitore in mora al creditore di obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro e rappresentano un risarcimento del danno da ritardo.

  Gli interessi si misurano con il **TASSO**.

  TASSO LEGALE — Applicato dalla legge

  TASSO CONVENZIONALE — Applicato dalle parti

CAPITOLO 19

Ai soggetti originari del rapporto obbligatorio possono sostituirsi o aggiungersi altri soggetti. Ciò può avvenire sia dal lato attivo che dal lato passivo del rapporto obbligatorio.

LA MODIFICAZIONE NEL LATO ATTIVO DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO

1. CESSIONE DEL CREDITO

Indica il contratto con il quale il creditore (cedente) pattuisce con un terzo (cessionario) il trasferimento in capo a quest'ultimo del suo diritto verso il debitore (ceduto).

Il credito non può essere ceduto se si tratta di:

crediti con carattere strettamente personale
trasferimenti vietati dalla legge
la cessione è stata convenzionalmente esclusa dalle parti.

Il credito è dal cedente traferito al cessionario in forza del principio del **consenso traslativo**, nel momento stesso del perfezionamento dell'accordo.

Affinché la cessione abbia efficacia nei confronti del ceduto è necessario che a quest'ultimo venga notificata.
(l'accettazione non è richiesta perché per lui è indifferente)

Se la cessione è **a titolo oneroso**, il cedente garantisce al cessionario l'esistenza del credito ma non garantisce la solvenza del debitore.
Se la cessione è **a titolo gratuito**, il cedente garantisce al cessionario la veritas nominis solo se l'ha promessa, ma non garantisce la bonitas nominis.

LA MODIFICAZIONE NEL LATO PASSIVO DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO

A differenza del lato attivo, nel lato passivo è necessario l'espressa volontà del creditore per dar luogo alla sostituzione.

1. DELEGAZIONE PASSIVA

Questa si distingue in:

- **DELEGATIO PROMITTENDI:** è un negozio trilaterale tra debitore, creditore ed un terzo, in forza del quale il debitore (delegante) delega il terzo (delegato) ad obbligarsi ad effettuare un determinato pagamento a favore del creditore (delegatario). Il fatto che il delegato si assuma l'obbligo della prestazione non libera il delegante dal debito originario. Il delegatario però con una dichiarazione espressa può liberare il debitore originario con la **delegazione liberatoria**.
- **DELEGATIO SOLVENDI:** è un negozio bilaterale tra debitore ed un terzo, in forza del quale il debitore (delegante) delega il terzo (delegato) ad effettuare senz'altro una determinata prestazione a favore del creditore (delegatario). È immediatamente assolutoria dell'obbligazione (assegno).

2. ESPROMISSIONE

Consiste in un contratto fra il creditore ed un terzo, in forza del quale il terzo (espromittente) si impegna, nei confronti del creditore (espromissario) a pagare un preesistente debito dell'obbligato originario (espromesso).

è un contratto unilaterale da cui derivano obbligazioni solo per il terzo. L'elemento differenziale con la delegazione è la spontaneità dell'iniziativa del terzo.

Alberto Presti

3. ACCOLLO

Consiste in un accordo bilaterale tra il debitore ed un terzo, in forza del quale il terzo (accollante) assume a proprio carico l'onere di procurare al creditore (accollatario) il pagamento del debito del debitore (accollato).

- **ACCOLLO INTERNO:** si ha quando le parti non intendono attribuire alcun diritto al creditore verso l'accollante e, quest'ultimo si impegna soltanto nei confronti del debitore accollato. Il creditore non ha diritto di rivolgersi all'accollante per ottenere il pagamento del suo credito. Il terzo accollante risponde dell'inadempienza solo nei confronti del debitore.

- **ACCOLLO ESTERNO:** si ha quando l'accordo tra accollante e accollato si presenta come un contratto a favore del terzo, quindi accollante e debitore hanno conferito al creditore il diritto di pretendere l'adempimento direttamente dall'accollante. L'accollo esterno può essere **cumulativo** quando il debitore originario resta obbligato; è **liberatorio** quando il debitore originario è liberato

CAPITOLO 20

Tipico fatto estintivo del rapporto obbligatorio è l'**ADEMPIMENTO** (ART. 1176), ossia l'effettuazione della prestazione dovuta, che consente al creditore di ottenere il risultato perseguito.

Il legislatore ha stabilito che nell'adempiere l'obbligazione, il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia, ossia deve curare con attenzione, prudenza e perizia, sia i preparativi dell'adempimento, sia la conformità della prestazione.

L'adempiente non può impugnare l'adempimento eseguito, neppure ove lo abbia effettuato in stato di incapacità o lo abbia fatto con cose di cui non poteva disporre. Il debitore quando effettua la prestazione può richiedere che il creditore gli rilasci la **quietanza**, ovvero una dichiarazione scritta nella quale il creditore asserisce che il debitore ha adempiuto.

Il creditore potrà vincere l'efficacia probatoria solo se dimostra che il rilascio della quietanza sia stato determinato per errore di fatto o violenza.

La prestazione deve essere eseguita direttamente al creditore. Occorre però che questo abbia la **capacità di ricevere**, altrimenti il debitore potrebbe dover pagare una seconda volta.

Potrebbe avvenire però il pagamento al creditore apparente: questo accade quando un terzo, che non ha alcun rapporto con il creditore, ma oggettivamente (si finge) appare essere il creditore, conclude un rapporto obbligatorio con il debitore. In questo caso l'obbligazione si estingue. Il vero creditor potrà richiedere l'*azione di arricchimento* nei confronti del creditore apparente.

Per l'obbligazione è molto importante il
LUOGO DELL'ADEMPIMENTO

- l'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata va adempiuta nel luogo in cui si trovava quando l'obbligazione è sorta.
- l'obbligazione di pagare una somma di denaro va adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza (**obbligazione portable**).
- in tutti gli altri casi l'obbligazione va adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza (**obbligazione quérable**).

Ma anche il **TEMPO DELL'ADEMPIMENTO**

- Se l'obbligazione è ad **esecuzione continuata** o ad **esecuzione periodica**, occorre determinare il momento iniziale e il momento finale della prestazione dovuta.
- Se l'obbligazione è ad **esecuzione istantanea**, occorre determinare il giorno dell'adempimento.
- Il termine è a **favore del debitore** quando il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza, mentre il debitore può adempiere anche prima del giorno fissato.
- Il termine è a **favore del creditore** quando il creditore può pretendere l'adempimento anche prima della scadenza, mentre il debitore non può validamente offrire l'esecuzione prima del giorno fissato.
- Il termine è a **favore di entrambi** quando né il creditore né il debitore possono pretendere di ottenere o di eseguire la prestazione prima della scadenza.
- Le parti possono ri-pattuire il tempo dell'adempimento in caso di **stato di insolvenza**: ovvero quella situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga trovarsi e che rendere impossibile l'adempimento.

La prestazione può essere adempiuta anche da un terzo, l'ART. 1180 prevede l'**ADEMPIMENTO DEL TERZO**.

- Quando la prestazione è **INFUNGIBILE** il creditore può rifiutare la prestazione sia che sia stato lo stesso debitore a proporre l'adempimento da una terza persona, sia che sia il terzo stesso a proporla.
- Quando la prestazione è **FUNGIBILE** il creditore non può rifiutare la prestazione che gli venga offerta da un terzo in modo spontaneo e unilaterale; soltanto se il debitore gli abbia comunicato la propria opposizione, il creditore potrà rifiutare; ma comunque è sempre libero, se preferisce, di accettare nonostante l'opposizione del debitore.
  - Il terzo può proporre l'azione di arricchimento (ART. 2041)

La prestazione può essere anche adempiuta con la **SURROGAZIONE** del creditore (mod. att. rapp. obb.)

- **Surrogazione per volontà del creditore** (art. 1201): il creditore ricevendo il pagamento da un terzo, può dichiarare espressamente dichiarare di volerlo fare subentrare nei propri diritti verso il creditore.
- **Surrogazione per volontà del debitore** (art. 1202): il debitore originario che paga ma non con i suoi soldi, ma con quelli presi a mutuo, può chiedere di surrogare il mutuante (colui che gli ha prestato i soldi) nei diritti del creditore.
- **Surrogazione per volontà della legge:** nei casi indicati dall'articolo 1203.

ESISTONO ANCHE DEI **MODI DI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DIVERSI DALL'ADEMPIMENTO**

- **COMPENSAZIONE:** si ha quando un soggetto creditore di un rapporto è al tempo stesso debitore di un altro rapporto, sempre nei confronti della medesima controparte; i due rapporti possono estinguersi, sia in modo totale o parziale, senza procedere ai rispettivi adempimenti. Esistono 3 tipi di compensazione:

  Compensazione legale: si ha quando i crediti reciproci sono omogenei (i crediti hanno tutti la stessa identità di genere), liquidi (i crediti devono essere specificati nel loro ammontare), certi (non vi deve essere incertezza sull'esistenza del credito) ed esigibili (pronti per essere adempiuti). Questa opera ipse facto (automaticamente).

  Compensazione giudiziale: si ha quando il credito di un soggetto è omogeneo, liquido, certo ed esigibile mentre il credito dell'altro soggetto è omogeneo, certo, esigibile ma non liquido ovvero è di facile e pronta liquidazione. Questa opera tramite il giudizio del giudice.

  Compensazione volontaria: si ha quando le parti in forza di uno specifico accordo, rinunciano scambievolmente ai crediti.
- **CONFUSIONE:** si ha quando le qualità del creditore e del debitore si vengano a riunirsi nella stessa persona. Questo può avvenire per successione.
- **NOVAZIONE:** è un contratto con il quale i soggetti di un rapporto obbligatorio sostituiscono a quello originario un nuovo rapporto obbligatorio con nuove ed autonome situazioni giuridiche. La novazione è **soggettiva** quando la sostituzione riguarda la persona del debitore, che viene liberato; è **oggettiva** quando la sostituzione riguarda l'oggetto o il titolo. In quest'ultima è necessario un presupposto oggettivo, ovvero nella modifica sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo, e un presupposto soggettivo, ovvero nella comune inequivoca volontà delle parti di estinguere l'obbligazione originaria.

Alberto Presti

- **REMISSIONE:** ovvero un negozio unilaterale recettizio, in forza del quale il creditore rinuncia parzialmente o totalmente al proprio credito. Questa si può dedurre sia da una manifestazione tacita di volontà o da un comportamento concludente, tali però da manifestare palesemente la volontà abdicativa del creditore. È diversa dal **pactum de non petendo**, perché in questo il creditore si obbliga a non chiedere l'adempimento prima di un dato termine.
- **IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA PER CAUSE NON IMPUTABILI AL DEBITORE:** ovvero quella situazione impeditiva dell'adempimento non prevedibile al momento del sorgere dell'obbligazione, e non superabile non lo sforzo legittimamente richiesto al debitore.

  - **Impossibilità definitiva:** un'impossibilità data da un impedimento irreversibile, o quella in cui si ignora se potrà venir meno.

    Impossibilità temporanea: un'impossibilità transitoria, ed essa determina l'estinzione dell'obbligazione solo se perdura fino a quando il debitore non può più essere ritenuto ad eseguire la prestazione.

    Impossibilità totale: un'impossibilità tale che preclude integralmente il soddisfacimento dell'interesse creditorio e se definitiva, importa l'estinzione.

    impossibilità parziale: un'impossibilità che preclude solo in parte il soddisfacimento dell'interesse creditorio e se definitiva, estingue solamente la parte divenuta impossibile.